

Uilca Previdenza News

Editoriale

NUOVE REGOLE SUGLI INVESTIMENTI IN DIRITTURA DI ARRIVO?



Il 4 febbraio scorso, con Parere n. 422/2014, il Consiglio di Stato si è finalmente pronunciato sul cd «nuovo 703».

Come noto, la disciplina degli investimenti dei fondi pensione è ferma al 1996, quando, appunto venne emanato il decreto del Tesoro n. 703/96. Da allora molte cose sono cambiate nel mondo, ma la disciplina dei fondi pensione è rimasta inspiegabilmente immutata. Gli addetti ai lavori, inoltre, sanno che ogni qualvolta si sia provato ad aggiornarla sono accaduti avvenimenti che hanno portato questo argomento in secondo piano.

Dopo tante vicissitudini, ora sembra che finalmente vi siano le condizioni per l'approvazione del nuovo testo.

Già in passato ci si è soffermati sulla necessità di svecchiamento di una disciplina che naturalmente risente del tempo: basti pensare che nella parte in cui si disciplina la copertura valutaria si parla ancora di Ecu.

Tuttavia non è certo neppure ora che si possa andare a segno. In primo luogo va ricordato che dopo il parere del Consiglio di Stato c'è stato un cambio di guardia al Palazzo Chigi e soprattutto in Via XX Settembre. Sebbene si tratti di una circostanza non trascurabile, non vi sono elementi che inducano a pensare che il nuovo governo abbia opinioni diverse da quello uscente sul tema in esame.

Qualche ulteriore ritardo potrebbe arrivare per la necessità di tenere conto del recepimento della Direttiva AIFMD in materia di fondi alternativi, appena introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 44 del 4 marzo 2014. Questo recepimento, pur non essendo particolarmente rilevante per i fondi pensione, potrebbe imporre comunque un supplemento di riflessione al fine di garantire la piena coerenza dei richiami normativi che i due testi fanno al Testo Unico della finanza, nella parte in cui sono definiti i diversi strumenti finanziari oggetto di possibile investimento.

Cosa possiamo aspettarci, in linea generale? Il nuovo decreto rende l'investimento tendenzialmente più libero. Tuttavia si tratta di una libertà che implica una maggiore responsabi-

In questo numero

Nuove regole sugli investimenti in dirittura di arrivo? Pag. 1

La Commissione si pronuncia sul ruolo di sostituto d'imposta degli Enti pubblici creditizi nei fondi ex esonerativi Pag. 2

Fondi negoziali: la raccolta di adesioni anche nei Caf Pag. 3

Nuovi dettagli sul Manuale segnalazioni statistiche Pag. 3

I principali dati statistici per la previdenza complementare aggiornati al dicembre 2013 Pag. 4

NUOVE REGOLE SUGLI INVESTIMENTI IN DIRITTURA DI ARRIVO?

(SEGUE DA PAG. 1)

lità: gli investimenti infatti saranno comunque ammessi (i) solo se funzionali rispetto agli obiettivi del fondo pensione (opportuna-mente formalizzati nel documento sulla politica di investimento del fondo, adottato ai sensi del Provvedimento Covip 16 marzo 2012) e (ii) sempre che il fondo sia in grado di moni-

torare (o gestire, nel caso di gestione diretta) quel dato tipo di investimento.

Sullo sfondo, poi, vi è il tema dell'investimento nell'economia reale del sistema Paese, sempre più oggetto di attenzione mediatica ed istituzionale.



LA COMMISSIONE SI PRONUNCIA SUL RUOLO DI SOSTITUTO DI IMPOSTA DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI NEI FONDI EX ESONERATIVI

Nel gennaio 2014 la Commissione di vigilanza ha pubblicato una risposta a quesito sulla condizione di sostituto di imposta degli Enti pubblici creditizi per i fondi ex esonerativi. In particolare, Covip era stata interrogata in merito alla validità di una clausola contenuta nello statuto del fondo richiedente, un ex esonerativo per l'appunto, che recepiva disposizioni legislative sulla previdenza dei dipendenti degli allora Enti pubblici creditizi tra cui quelle che prevedevano che gli stessi enti creditizi, dal gennaio del 1991, erogassero le prestazioni dell'INPS e dei fondi di previdenza complementare, operando altresì quale sostituto d'imposta.

La questione traeva origine dalle previsioni di cui al decreto legislativo 357 del 1990 che, integrando il percorso di trasformazione già avviato con la legge 218 del 1990, stabilivano che dal 1° gennaio 1991 – per un periodo di durata ventennale – gli Enti pubblici creditizi pagassero direttamente le quote di previdenza di primo e secondo pilastro ai propri dipendenti, facendosi carico

altresì degli adempimenti fiscali di norma gravanti sui sostituti di imposta.

Con la risposta a quesito in oggetto, la Commissione di Vigilanza ha rilevato che, scaduto il ventennio cui faceva riferimento la disposizione normativa, ad oggi l'INPS eroga direttamente la prestazione pensionistica di propria competenza e per fondi di secondo pilastro è entrata a regime la normativa sul pagamento delle prestazioni contenuta nel D.Lgs. 252/2005. In particolare detti fondi sono tenuti ad applicare le ritenute fiscali per le liquidazioni in capitale, mentre per le prestazioni in forma periodica i sostituti di imposta sono individuati nei «soggetti eroganti» e quindi negli stessi fondi pensione nel caso di erogazione diretta delle prestazioni ovvero nelle compagnie di assicurazioni per il caso di erogazione in forma convenzionata.

Ogni previsione statutaria che individui ancora l'Ente pubblico creditizio come sostituto d'imposta deve essere pertanto modificata in quanto non più coerente con la disciplina vigente.



FONDI NEGOZIALI: LA RACCOLTA DI ADESIONI ANCHE NEI CAF

Covip ha recentemente chiarito che la raccolta di adesioni per i fondi pensione negoziali può avvenire, non solo nelle sedi dei Patronati, ma anche in quelle dei Centri di assistenza fiscale (Caf) relativi alle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) che hanno sottoscritto o promosso gli stessi fondi.

Il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari adottato dalla Commissione il 29 maggio 2008 aveva già disciplinato la materia. In particolare, l'articolo 8 di tale provvedimento aveva esplicitamente indicato tra i luoghi in cui è possibile raccogliere le adesioni per i fondi pensione di tipo negoziale anche le sedi dei Patronati istituiti dalle organizzazioni sindacali pomuoventi. Era inoltre prevista, con una disposizione di portata più generica, la possibilità di svolgere l'attività di raccolta «negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive».

Nel caso concreto che è stato portato al vaglio della Commissione e che ha quindi originato la risposta a quesito di cui trattasi, il fondo appellante non aveva previsto nel proprio Statuto che le adesioni venissero raccolte nelle sedi dei Patronati ma nel contempo aveva inserito nell'articolato la formulazione generica anzidetta. All'Autorità veniva quindi chiesto se in tale formulazione si potessero far rientrare i Patronati e i Caf.

Orbene, poiché i sindacati agiscono nel settore dell'assistenza fiscale anche per il tramite dei Caf e in quello dell'assistenza sociale per mezzo degli istituti di Patronato, l'attività svolta in tali luoghi può certamente essere ricondotta all'attività istituzionale degli stessi sindacati da cui promanano. In conclusione, in base alla disposizione Covip indicata, la raccolta di adesioni può senz'altro avvenire oltre che nelle sedi dei Patronati anche presso il C.A.F. costituiti da OO.SS. istitutive dei fondi.



NUOVI DETTAGLI SUL MANUALE SEGNALAZIONI STATISTICHE

Con la Circolare n. 619 del 31 gennaio 2014, l'Autorità di Vigilanza ha aggiornato le tempistiche per l'entrata a regime del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione emanato dalla stessa Covip nel gennaio del 2013 con la Circolare n. 250. Secondo quanto previsto dal provvedimento di recente emanazione, il Manuale entrerà in vigore il 1° gennaio 2015. Nella Circolare sono state indicate, altresì, delle fasi intermedie, preparatorie per l'applicazione stessa delle nuove procedu-

re. Nello specifico è stato previsto che:

- entro il 1° trimestre del 2014 Covip predisporrà le modalità tecnico operative per la trasmissione dei dati;
- entro il 1° semestre del 2014 sarà definita, dalla stessa Commissione, la griglia dei controlli sui dati;
- a partire dal mese di settembre 2014 avrà inizio una fase di test che coinvolgerà un limitato numero di forme pensionistiche individuate da Covip;



NUOVI DETTAGLI SUL MANUALE SEGNALAZIONI STATISTICHE

(SEGUE DA PAG. 3)

- a partire dal mese di novembre 2014 partirà la fase di accreditamento che, invece, coinvolgerà tutti i soggetti segnalanti, tale fase è propedeutica per l'utilizzo della piattaforma informatica utilizzata per la trasmissione dei dati;

- a partire dal 10 gennaio 2015 e fino al 31 gennaio 2015 tutte le forme pensionistiche

dovranno trasmettere per la prima volta le informazioni strutturali elencate al Titolo 2 del Manuale;

- le informazioni sull'andamento delle forme pensionistiche di cui al Titolo 1 dovranno essere trasmesse sulla base di quelle riferite al 2015.



I PRINCIPALI DATI STATISTICI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGGIORNATI AL DICEMBRE 2013

Sul sito dell'Autorità di vigilanza sono adesso disponibili i principali dati statistici per la previdenza complementare aggiornati, come di consueto, semestralmente.

I dati all'ultima rilevazione (dicembre 2013)

non contengono grandi novità ma continuano a confermare una crescita lenta sebbene costante del numero degli iscritti alla previdenza complementare in generale e ai piani pensionistici individuali in particolare.

**Per approfondimenti consulta
la sezione previdenza del sito
www.uilca.it**

SEGRETERIA NAZIONALE
DIPARTIMENTO PREVIDENZA

VIA LOMBARDIA, 30
00187 ROMA
TEL. 06/4203591
FAX 06.484704
E-MAIL: uilca@uilca.it
PAGINA WEB: www.uilca.it